

**Presidenza e Segreteria Generale**

Piazza G.G. Belli n° 2

00153 Roma

Tel. 06/58.300.213

Fax.: 06/58.16.389

Sede operativa nazionale

Viale Bacchiglione n° 16

20139 - Milano

Tel. 02/53.93.539 r.a.

Fax 02/53.97.381

Codice Fiscale 97207870581**Roma, 16 Gennaio 2014****LAV14032****SM****Oggetto: Lavoro. Proroga dei termini per la stabilizzazione degli associati in partecipazione. Note Inps e Ministero del Lavoro.**

Facciamo seguito alla nostra comunicazione LAV14014 dell'8 Gennaio u.s sulla proroga dei termini della procedura di stabilizzazione degli associati in partecipazione, prevista dall'art. 7 bis del Decreto Legge 76/2013 (convertito con Legge 99/2013). Proroga che, ricordiamo, ha differito:

- **al 31 Marzo 2014**, il termine ultimo entro il quale le aziende possono stipulare, anche assistite dalla propria associazione di categoria, specifici contratti collettivi che prevedano la conversione a tempo indeterminato dei rapporti di associazione in partecipazione con apporto di lavoro, secondo le procedure previste dall'art. 7-bis del Decreto legge n. 76/2013.
- **al 31 luglio 2014**, l'invio all'INPS di tutta la documentazione utile ai fini della verifica circa la correttezza degli adempimenti.

In materia, segnaliamo che sono intervenute due circolari del Ministero del Lavoro e dell'Inps. Nella prima (n.37 del 14 Gennaio) il Ministero del Lavoro ha portato al corrente le Direzioni territoriali del lavoro di questa novità e dato istruzioni in materia di accesso agli atti. Con la seconda nota (n.3 sempre del 14 Gennaio), l'Inps, oltre a dare notizia del differimento alle sue strutture territoriali, ha informato che lo spostamento dei termini ha comportato delle modifiche a proposito del periodo di riferimento per il versamento del contributo straordinario. Infatti, il mese da indicare nel campo "periodo di riferimento: da mm/aaaa" sarà:

- 12/2013 per le stabilizzazioni effettuate entro il 2013;
- 01/2014 per le stabilizzazioni che avvengono nel 2014.

In caso di cessazione o di sospensione dell'attività lavorativa dell'associato, devono essere presi in considerazione gli ultimi 6 mesi di attività.

I testi delle note del Ministero del Lavoro e dell'Inps, sono disponibili ai link sotto indicati.

Cordiali saluti.